



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

DECRETO N.4 del 3 giugno 2020

OGGETTO: ART. 2, COMMA 9 BIS, DELLA L. 241/90. INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE QUALE SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

-la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso;

- il D.L. 29.02.2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 04.04.2012 n. 35 ha introdotto modifiche alla L. 241/1990 e s.m.i. in materia di conclusione del procedimento amministrativo;

- in particolare l'art. 2 commi 9-bis, 9-ter e 9-quater stabiliscono quanto segue:

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- ai sensi del comma 9 del succitato articolo 2, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; - la normativa in questione non si applica ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012;

DATO ATTO CHE questo Ente non dispone nel proprio organico di personale con qualifica dirigenziale;

RITENUTO di individuare nel Segretario dell'Unione la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Servizio nell'emanare un determinato provvedimento nei termini previsti;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il TUEELL;

D E C R E T A

1. Di individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90 il Segretario dell'Unione pro-tempore quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata emanazione del provvedimento nei termini da parte del Responsabile di Servizio competente;
2. di dare atto che l'adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on-line* per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

F.to Gianni Tagliani